

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1313)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

(V. Stampato Camera n. 2611)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 aprile 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1985*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza
concernenti il Ministero dei trasporti

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e nella legge 16 maggio 1984, n. 138, alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a 1000 posti di vigile del fuoco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1983, n. 221 ».

L'articolo 3 è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prorogare il termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonché la scadenza del contratto a termine relativo agli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985.

2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1985.

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1-bis.

Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e nella legge 16 maggio 1984, n. 138, alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a 1000 posti di vigile del fuoco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1983, n. 221.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Soppresso.